

STATUTO

Articolo 1

La società è denominata "SISPI - SISTEMA PALERMO INFORMATICA S.p.A." o per brevità "SISPI S.p.A.".

Articolo 2

La società ha sede in Palermo.

Il domicilio degli azionisti nei confronti della società si intende e letto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

Articolo 3

La durata della società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

Articolo 4

La Società è costituita per la realizzazione, in qualunque forma, di iniziative nel settore delle applicazioni delle tecnologie dell'informazione e comunicazione e telecomunicazione per il Comune di Palermo.

In particolare la Società, quale affidataria del Comune di Palermo per la realizzazione, sviluppo e conduzione tecnica del sistema informativo comunale, inteso come l'insieme di dati, procedure di elaborazione automatica, risorse professionali, servizi specialistici, apparecchiature, strumenti tecnici e infrastrutture logistiche impegnate per l'informatizzazione di tutte le unità organizzative costituenti la struttura dell'Amministrazione Comunale ed inteso anche quale strumento per la diffusione ai informazioni destinate alla cittadinanza e per l'interconnessione tra le strutture comunali e le strutture sociali, la Provincia e tutti gli altri Enti Pubblici statali e regionali interessati allo scambio di dati in conformità all'art. 18 della L. 9 del 1986, ha per oggetto:

- la progettazione, la realizzazione, lo sviluppo, la messa in opera, la gestione e la conduzione tecnica di sistemi informativi e correlate strutture logistiche, impianti e apparecchiature, ivi compresi sistemi informativi complessi, anche con riferimento agli aspetti di sicurezza nonché a quant'altro necessario per soddisfare le esigenze di automazione interna del Comune di Palermo;
- la realizzazione e la sperimentazione di sistemi complessi, integrazione di sistemi, prodotti software, tecnologie, strumenti ed ogni altra componente di informatica, ivi

incluse le relative attività di ricerca di base e applicata;

- la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quant'altro necessario per la realizzazione ed il funzionamento di impianti informatici;
- la manutenzione di sistemi informativi ivi inclusa l'effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza, la rimessa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature, la realizzazione di prodotti e servizi informatici;
- la prestazione di servizi di assistenza tecnica e funzionale, l'addestramento e la formazione, la consulenza organizzativa, gestionale e di processo nonché ogni altra attività o servizio finalizzato all'efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione da parte dell'Amministrazione Comunale di Palermo.

Per il raggiungimento dello scopo sociale potrà infine compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque connesse, all'oggetto sociale, compresa l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciuta dal Consiglio di Amministrazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. La società deve operare esclusivamente con l'Amministrazione Comunale di Palermo, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, ad eccezione di quei servizi che costituiscono una estensione di servizi istituzionali e ove sia presente un interesse del Comune di Palermo; non può cedere a terzi quote azionarie del capitale sociale.

La Società potrà detenere quote azionarie, promuovere e costituire od assumere partecipazioni in società, consorzi ed enti in genere, funzionali al servizio pubblico locale svolto previa autorizzazione del Socio Amministrazione Comunale.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di raccolta del risparmio presso il pubblico, sotto qualsiasi forma.

Articolo 5

In relazione alla natura della società, quale strumento in house di intervento del Comune di Palermo, ed ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della stessa all'ente controllante, si precisa che:

- gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel piano triennale programmatico; il piano operativo annuale rappresenta il primo esercizio del sopra citato piano;
- gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico
- finanziario con frequenza di report semestrale evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, straordinaria e complessiva, e relativa analisi degli scostamenti rispetto al budget annuale.

Il report semestrale, da illustrarsi e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani d'azione (sino al successivo report) e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) del piano.

Destinataria del report sarà quindi l'Assemblea che provvederà alla verifica della gestione del servizio e del suo andamento generale con audizione del legale rappresentante della società;

– il controllo e la vigilanza interesseranno poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società in house, ma anche lesattezza, la regolarità, l'economicità e la razionalità dell'amministrazione corrente, essendo inoltre l'ente proprietario, Comune di Palermo, autorizzato ad effettuare ispezioni e visite ai locali della società;

l'attività di controllo del collegio sindacale sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo richiamati nel presente articolo.

Le società partecipate nel rispetto del cosiddetto controllo analogo prescritto nell'art. 113 comma 5 lett. c, del D.Lgs. 267/2000 sono obbligate a redigere entro il 30 novembre di ogni anno il proprio bilancio previsionale riferito all'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Le società de quo, ogni semestre devono presentare alla Giunta Municipale ed al Consiglio Comunale una relazione particolareggiata sull'andamento della gestione, con particolare riferimento agli investimenti, ai costi, ai ricavi, ed all'indebitamento e sulla sua presunta evoluzione sino alla fine dell'anno finanziario.

Articolo 6

Il capitale sociale è di Euro 5.200.000,00 (cinquemilioniduecentomila) diviso in 40.000 (quarantamila) azioni del valore nominale di euro 130,00 (centotrenta) cadauna.

Articolo 7

Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto, ed elezione di domicilio da parte degli azionisti a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio iscritto al Libro Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la medesima.

Le azioni non potranno essere cedute a terzi.

La società non può creare società collegate o controllate, a pena di decadenza dalla presente convenzione e di conseguente risoluzione del rapporto per inadempimento.

Articolo 8

La società può emettere obbligazioni, determinandone le collocazioni, a norma e con le modalità di legge.

Articolo 9

Il socio potrà mettere a disposizione della società, per consentire il raggiungimento dell'oggetto sociale, mezzi finanziari o somme di denaro, fruttifere o infruttifere, con o senza obbligo di rimborso da parte della società, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia o nell'Unione Europea. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, ed eventuali particolari modalità di collegamento in audio/video conferenza.

L'avviso di convocazione deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso di convocazione dovrà altresì essere anche inviato con lettera raccomandata spedita almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza al Socio.

Nell'avviso possono essere fissate convocazioni ulteriori alla prima. L'assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni ovvero, ricorrendo le condizioni di legge, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 11

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l'Assemblea e, ai sensi di legge, ne regola lo svolgimento.

Allo scopo, il Presidente della riunione tra l'altro verifica la regolarità della costituzione dell'adunanza, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, dirige i lavori, anche stabilendo un diverso ordine di discussione degli argomenti indicati nell'avviso di convocazione, adotta le opportune misure ai fini dell'ordinato andamento del dibattito e delle votazioni, definendone le modalità e accertandone i risultati.

Il Segretario è nominato con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in riunione e può essere scelto anche al di fuori degli azionisti.

Non occorre l'assistenza del Segretario quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il Presidente potrà scegliere fra i presenti due scrutatori.

Articolo 12

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, sia in prima convocazione che nelle convocazioni successive, si costituisce ai sensi di legge.

L'Assemblea, nell'ambito dell'esercizio del "controllo analogo", inoltre:

- approva gli strumenti societari di programmazione (budget annuale e piano triennale programmatico) e di verifica (reports semestrali) di cui all'art. 5;
- approva piani di investimento superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- assegna gli obiettivi agli amministratori;
- delibera sugli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- delibera in ordine alle politiche di assunzione del personale in base a criteri di assoluta trasparenza ed idonea pubblicità dettati dalla normativa vigente.

Articolo 13

L'azionista può farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato o il notaio che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di un'Assemblea tenuta ai sensi del successivo art. 14) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente.

Articolo 14

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

Articolo 15

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere scelti fra coloro i quali hanno i requisiti di legge; se uno o

più Amministratori vengono a mancare nel corso dell'esercizio, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. Ogni qualvolta la metà o più della metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno per qualsiasi causa o ragione, i restanti Consiglieri di Amministrazione si intendono dimissionari e la loro cessazione ha effetto dal momento in cui il Consiglio è storicamente costituito per nomina assembleare.

Articolo 16

Il Consiglio, se non vi ha già provveduto l'Assemblea, elegge tra i suoi membri un Presidente; può eleggere altresì un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, e nomina un Segretario che può non essere membro del Consiglio medesimo.

Articolo 17

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Alla convocazione del Consiglio si provvede mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata ovvero via fax o telegramma o con qualunque altro mezzo di cui possa comprovarsi il ricevimento, al domicilio dei consiglieri, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali è ammesso l'invio con preavviso minimo di ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione è comunicato ai sindaci con l'osservanza dei termini sopra indicati. Nell'avviso vengono indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle materie da esaminare vengano fornite a tutti i consiglieri, tenuto conto delle circostanze del caso.

Il Consiglio può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

La partecipazione alle riunioni consiliari può avvenire qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza dei due terzi degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Articolo 18

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal VicePresidente, ove eletto e, se questi è assente, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 19

L'Assemblea potrà assegnare un compenso agli amministratori, oltre il rimborso delle spese, eventualmente determinando un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli in vestiti di particolari cariche.

Il trattamento economico lordo annuo del Presidente, del VicePresidente, ove eletto, e dei Consiglieri di Amministrazione dovrà mantenersi nei limiti stabiliti dalla legge e dalle direttive dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà, inoltre, redigere e presentare all'Assemblea dei Soci, l'approvazione:

- entro il 30 settembre di ogni anno gli strumenti di programmazione (budget annuale e piano triennale programmatico)
- entro 20 giorni dalla fine di ciascun semestre gli strumenti di verifica (report) di cui all'art. 5 del presente statuto per le opportune valutazioni contabili.

Nei limiti di legge, alla competenza del Consiglio di Amministrazione è attribuita l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 21

Il Consiglio può delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni e poteri al Presidente. Il Consiglio può nominare un Direttore Generale attraverso bando ad evidenza pubblica così come previsto dall'art.18 del D.L. 112/2008, ed uno o più procuratori per determinati atti o categorie di atti.

E' fatto divieto di nominare un Vice Direttore Generale.

Gli Organi Delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza semestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate;

comunicare al Consiglio Comunale le risultanze della verifica da effettuare sulle effettive necessità e congruità della pianta organica in relazione ai servizi da svolgere e la cui composizione numerica e per qualifica non dovrà subire variazioni in aumento neanche per effetto del turnover.

Articolo 22

La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque Autorità, giudiziaria o amministrativa, e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente.

Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina i limiti a uno o più Amministratori, ai dirigenti, nonché a persone estranee alla Società.

Articolo 23

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti rieleggibili.

La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire qualora il Presidente ne accerti la necessità mediante mezzi di telecomunicazione che consentano la partecipazione al dibattito e la parità informativa di tutti gli intervenuti.

Al Collegio Sindacale si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile.

Articolo 24

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'attività di controllo del collegio sindacale sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo richiamati nel precedente art. 5.

Articolo 25

La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organi amministrativi e di controllo, di composizione collegiale, conformi al detto D.P.R., in base al quale deve essere garantito, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di ciascun organo.

Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.

La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal superiore decreto, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, l'organo amministrativo, o in subordine il Collegio Sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e contestualmente convocare apposita Assemblea che deliberi la ricostituzione dell'organo

collegiale interessato.

Articolo 26

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio provvede alla formazione del bilancio, in conformità alle prescrizioni di legge.

Articolo 27

Il controllo contabile sarà esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico è conferito secondo le disposizioni dell'art. 2409 quater del codice civile.

Articolo 28

Gli utili netti, previa deduzione di una quota pari al 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vanno al socio salvo che l'Assemblea deliberi di devolverli in tutto o in parte ad altra destinazione.

Articolo 29

I dividendi si prescrivono a favore della Società qualora non siano riscossi entro il quinquennio dalla data in cui divengono esigibili.

Articolo 30

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge.

DOTT. FRANCESCO RANDAZZO PRESIDENTE

DOTT. ENRICO MACCARONE NOTAIO.